




*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA - DEC - 2000 - 0001042 del 09/10/2000

**VISTO** l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

**VISTO** il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni";

**VISTO** l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il DPR 90/2007, ed in particolare l'articolo 9, istitutivo della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

**VISTO** il DM 150/07, concernente il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

**VISTI** i Decreti del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di modifica dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS prot. GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008, prot. GAB/DEC/205/2008 del 2 luglio 2008 e prot. GAB/DEC/206/2008 del 2 luglio 2008;

**VISTA** la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di "Riorganizzazione e adeguamento dell'esistente impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi con produzione di 6MWdi energia, sito in Sannazzaro de' Burgondi (Pv) - S.P. 193, km 18,900, attualmente autorizzato con D.G.R. Lombardia n. 8220 del 01.03.02"- proponente C.R.s.r.l. , con sede legale a Paderno Dugnano (Mi), Via Mazzini n. 10,1, acquisita in data 10/3/2005 prot. DSA/2005/12179 nonchè le pubblicazioni sui quotidiani "La Repubblica" e "la Provincia Pavese" avvenute in data 29/05/2005;



**VISTA** la rettifica della succitata domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, effettuata a chiarimento della effettiva valenza del progetto come modifica con ampliamento delle attività e delle categorie di rifiuti trattati, e realizzazione di un nuovo impianto di termovalorizzazione e inertizzazione, presentata in data 05/07/2006 e acquisita in data 10/07/2006 con prot. DSA-2006-18243 e con titolo: *"Progetto di modifica con ampliamento delle attività e delle categorie dei rifiuti trattati, completamento degli impianti in fase realizzativa, incluso l'impianto di inertizzazione, realizzazione del nuovo impianto di termovalorizzazione ed esercizio delle operazioni connesse, con produzione di 6 MW di energia elettrica, nonché contestuale riorganizzazione e adeguamento dell'esistente impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, sito nei Comuni di Sannazzaro de' Burgondi e Ferrera Erbognone (Pv) - S.P. 193, km 18+900, attualmente autorizzato con D.G.R. Lombardia n. 8220 del 01.03.02"*

**VISTI** i nuovi avvisi al pubblico relativi alla suddetta rettifica dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, pubblicati in data 11/07/2006 sui quotidiani "La Repubblica" e "la Provincia Pavese",

**PRESO ATTO CHE** l'intervento prevede una modifica con ampliamento delle attività e delle categorie di rifiuti trattati, realizzazione di diversi impianti, tra cui un impianto di inertizzazione e uno di incenerimento, nonché esercizio delle operazioni connesse. L'intervento prevede la contestuale riorganizzazione e adeguamento dell'esistente impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi.

La proposta contenuta nello SIA contempla:

- aumento delle quantità di rifiuti in stoccaggio da 2.158 m<sup>3</sup> fino a 15.150 m<sup>3</sup>;
- incremento della capacità autorizzata fino a 180.000 t/a e autorizzazione alla gestione di nuovi codici C.E.R., anche di rifiuti ex tossico nocivi;
- adeguamento e riorganizzazione di tutte le sezioni dell'impianto;
- incenerimento di rifiuti, anche ex tossico nocivi;
- adeguamento della palazzina uffici;
- adeguamento della rete fognaria, delle recinzioni e dei piazzali;
- installazione di nuove apparecchiature di trattamento (inertizzatore, trituratori, ecc.).

**VISTO** il parere n. 79 del 31/7/2008 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A./V.A.S., a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società C.R., che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

**PRESO ATTO CHE** nel corso dell'istruttoria complessiva, sia riferita alla prima istanza che alla seconda istanza rettificata, sono pervenute al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare le seguenti osservazioni, avanzate ai sensi dell'art.6, comma 9 della Legge n. 349/86, e di cui si è tenuto conto nel presente decreto:



- 6 osservazioni inoltrate dal Comune di Sannazzaro de' Burgondi acquisite al prot. DSA/16547 del 28/06/2005;
- osservazioni di Legambiente acquisite al prot. DSA/18474 del 20/07/2005;
- osservazioni dei Comuni di Sannazzaro de' Burgondi, Ferrera Erbognone, Pieve Albignola, Scaldasole e Mezzana Bigli acquisite al prot. DSA/26078 del 18/10/2005;
- osservazioni del Comune di Sannazzaro de' Burgondi acquisite al prot. DSA/0617 del 11/01/2006 in cui viene trasmessa la diffida della Provincia di Pavia dal proseguire attività non autorizzata di inertizzazione di rifiuti;
- osservazioni dei Sindaci di Sannazzaro de' Burgondi e Ferrara Erbognone - nota prot DSA/2006/21703 del 17/08/2006;
- osservazioni di alcuni cittadini - nota prot DSA/2006/21749 del 17/08/2006;
- osservazioni di alcuni cittadini - nota prot CVIA/2006/49989 del 04/12/2006;
- osservazioni di alcuni cittadini - nota prot DSA/2006/31374 del 04/12/2006;

**PRESO ATTO** del parere positivo con prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali rilasciato in data 3 aprile 2008, prot. DG.PAAC/34.19.04/3966;

**PRESO ATTO** che non è pervenuto il parere della Regione Lombardia;

**VISTA** la documentazione integrativa fornita dal proponente;

**CONSIDERATO** che:

1 - In riferimento al quadro di riferimento programmatico:

- la documentazione presentata dal proponente risulta carente sia in quanto non risulta aggiornata, sia perché non riporta strumenti normativi, pianificatori e programmatici esistenti al momento della presentazione dello SIA;
- l'intervento proposto non risulta conforme agli strumenti urbanistici, alla programmazione di settore per mancata rispondenza ai criteri localizzativi e di progettazione nonché alla disciplina inerente la tutela dell'aria;

In particolare si fa rinvio al quadro normativo in materia di rifiuti che dispone sin dal 2005 -- ovvero prima della data di presentazione del progetto da parte del proponente - che i nuovi impianti di incenerimento provvedano al recupero energetico in una quota minima annuale; inoltre, deve essere previsto il programma di dismissione degli impianti.

Per quanto riguarda il quadro normativo regionale, benché intervenuto successivamente alla presentazione dell'istanza, si rileva che per la realizzazione di impianti di incenerimento si deve:

1. rispettare le localizzazioni operate dalle province;
2. operare le compensazioni agli impatti previsti;
3. rispettare le percentuali di verde e le distanze tra le strutture;
4. avere cura di rispettare le disposizioni di settore, in particolare quelle relative alla tutela dell'aria;

*pa*



Tali previsioni erano già rintracciabili nei principi presenti in normative già in vigore alla data di presentazione dell'istanza, come ad esempio l'obbligo di compensazione degli impatti, la pianificazione provinciale, il vincolo dato dalle fasce di rispetto e la conformità con pianificazioni dei settori cointeressati.

2 - In riferimento al quadro di riferimento progettuale:

- il proponente prevede di produrre energia elettrica dal processo di incenerimento per una potenza dichiarata di 6 MW; in altra sede afferma che i rifiuti in alimentazione hanno un potere calorifico medio da 8.400 kJ ÷ 16.700 kJ (2.000÷4.000 kcal/kJ), ossia prevede un *range* che raggiunge un valore massimo pari al 100% del valore minimo (che, considerando i picchi contenuti nel conteggio dei valori medi, portano ad oscillazioni ancora più rilevanti); da ciò si deduce che le modalità di alimentazione del forno e di titolazione del rifiuto da incenerire non sono state ancora definite;
- il proponente dichiara di voler sottoporre a processo termico anche sostanze che non hanno significativo potere calorifico o comunque non combustibili - quali miscele acquose, metalli, acidi, etc... - dando luogo così ad una pratica di impatto sull'ambiente, sia in termini di consumo delle risorse, sia in termini di scarsa resa dei processi, sia in termini di incertezza degli effetti dei processi;
- rispetto a tale ultima considerazione, si rileva che, non definendo il proponente le modalità di composizione del flusso in alimentazione all'inceneritore sia per quantità che per qualità, non si rende possibile un calcolo certo delle emissioni dell'impianto; non è per conseguenza valutabile l'idoneità dei sistemi di abbattimento proposti;
- riguardo alle prestazioni dell'impianto rimangono rilevanti margini di incertezza, in quanto nello studio di impatto ambientale viene dichiarato da una parte che la camera di combustione opera a temperature superiori a 1.000°, mentre nei parametri di progetto, riportati più avanti, viene indicata quale temperatura di combustione massima 950°;
- altrettanto va rilevato per ciò che attiene la camera di post-combustione che opera tra i valori di un minimo di 1.100° e un massimo di 1.300° e nei parametri di progetto, riportati più avanti, che viene riportato un valore temperatura massima in camera di post-combustione di 1.250°;
- incerta è anche la modalità di utilizzo dell'urea, che da una parte si dichiara immessa nella camera di combustione, mentre da un'altra nella camera di post-combustione;
- carente è l'analisi dei malfunzionamenti e delle criticità dell'impianto, i quali non vengono individuati dal proponente, nonostante lo stesso dichiari che saranno

pa



presenti in impianto una serie di sostanze chimiche, impiegate nel processo produttivo, classificate dalla normativa come corrosive, nocive, irritanti;

- incerta è la copertura dei costi di dismissione tramite la costituzione di un fondo tramite la riserva dell'1% degli introiti derivanti dalla cessione di energia ad ENEL e dalla vendita di materie prime secondarie, nonché dai ricavi di dismissione delle strutture e impianti;
- insufficiente è la descrizione delle attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi (sez. 4, 5 e 10), dei percorsi delle acque tra i vari stoccaggi, le modalità di travaso, la connessione con il punto di scarico ed i pozzetti di controllo;
- non chiara risulta per ogni linea di trattamento l'idoneità del processo in relazione alle tipologie di CER trattati e al dimensionamento dell'impianto stesso;
- non sono state fornite delucidazioni richieste riguardo all'utilizzo di lubrificanti nella Sezione 1L;
- non è stata presentata alcuna progettazione o previsione di cantiere per l'allaccio alla rete del metano, distante oltre 1 km dall'area dell'impianto, così come non è stato presentato alcun progetto relativamente all'allacciamento alla Rete Nazionale Trasmissione dell'energia elettrica;
- le indicazioni relative al flusso di materiali concernente alcune sezioni dell'impianto (3 e 8) risultano dalla documentazione fornita dal proponente contraddittorie e non attendibili;
- il proponente ha svolto esclusivamente una comparazione con tecniche di trattamento termico dei rifiuti limitato al procedimento a diretta combustione, non effettuando alcuna comparazione con altre tipologie di produzione di energia da rifiuto. Nella comparazione effettuata, peraltro, il proponente non ha preso in considerazione i fattori ambientali;
- non è stata fornita alcuna indicazione in merito alla dismissione dell'impianto e alla qualità del sito, così come non è riportata alcuna previsione di misure di compensazione rispetto agli impatti previsti;

### 3 - In riferimento al quadro di riferimento ambientale:

- rispetto alla descrizione della componente ambientale aria, i dati forniti dal proponente non sono attuali in quanto risalenti a 5/6 anni prima della presentazione dell'istanza;
- non è stato assunto alcun dato relativo al Piano Strutturale per la qualità dell'Aria 2005/2010;



- è stata adottata come metodologia la valutazione del probabile valore incrementale derivante dall'apporto dell'impianto proposto, senza valutare in assoluto la qualità dello stato dell'aria;
- i valori di emissione dell'impianto, pur essendo quelli di legge, non sono confermati da alcun modello di processo e di alimentazione dell'impianto;
- rispetto al rilevamento della qualità delle acque sotterranee, le analisi, condotte per verificare il loro uso potabile, risalgono agli anni a partire dal 1980 e il più recente risale al 1993; tali dati non possono essere considerati attendibili a testimoniare il livello di qualità delle acque di falda attuale sia in quanto vetusti, sia perché non viene esclusa un'eventuale contaminazione;
- rispetto all'analisi relativa alla qualità delle acque sotterranee, si osserva che essa non è stata condotta nell'area dell'impianto o direttamente prossima allo stesso, e che la stessa è stata operata su dati risalenti ad oltre 15 prima dell'invio dell'istanza di VIA;
- per quanto attiene la caratterizzazione dei suoli e dei sottosuoli e delle acque, la documentazione trasmessa dal proponente è insufficiente, in quanto non sono state effettuate le analisi richieste, ovvero quelle riportate nell'allegato 5, al Titolo V del d. lgs. 152/06, e non forniscono indicazioni rispetto a profondità inferiori a 1,50 m;
- per quanto attiene l'indagine geotecnica, i calcoli elaborati dal proponente risultano coerenti con i dati litologici e fisicomecanici dei terreni esaminati, tuttavia il calcolo della capacità portante effettuato deve considerarsi indicativo, rimandando la puntuale definizione della stessa alle strutture fondazionali realmente previste, che non risultano essere riportate in progetto;
- riguardo all'indagine idrogeologica non vengono forniti dati relativi alla variazione stagionale; per quanto attiene la stima della compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee con particolare riferimento alle falde acquifere sfruttate per uso idropotabile, si rileva che la simulazione operata dal proponente non esclude la potenziale contaminazione del pozzo destinato ad uso idropotabile sito a circa 4 km in direzione SSE dal Comune di Sannazzaro de' Burgundi;

#### 4- in riferimento alla stima degli impatti:

Riguardo agli impatti attesi sull'atmosfera, le valutazioni del proponente risultano incomplete e i dati raccolti porterebbero comunque a conclusioni opposte, ovvero che l'impatto dell'impianto rispetto alla matrice "aria" comporterebbe pregiudizievoli conseguenze:



- lo studio svolto dal proponente è incompleto, in quanto: non è stata operata alcuna simulazione riguardo alla ricaduta del piombo, del PM10, del PM 2,5 e del benzene; sia per il CO che per gli IPA non è noto lo stato di fondo oggi presente in atmosfera, pertanto lo studio non è in grado di determinare se il valore incrementale rappresentato dall'impianto rispetto a questi due contaminanti sia o meno accettabile; la simulazione effettuata dal proponente si basa sull'eventualità di un esercizio di impianto che rispetti i limiti delle emissioni disposti dalle leggi (oggi determinati dal decreto legislativo 133/05, non preso in considerazione dal proponente); tale assunzione non trova, tuttavia, conforto nella descrizione di progetto dell'impianto, rispetto al quale non vengono definite chiaramente le modalità d'esercizio, i sistemi di abbattimento e le modalità di alimentazione; pertanto, i valori assunti dal proponente costituiscono allo stato progettuale presentato stime non attendibili;

- per alcuni parametri lo stesso proponente ha registrato il superamento di limiti di legge. pertanto, l'eventuale apporto dell'impianto C.R. diverrebbe rilevante sotto il profilo della qualità dell'aria, in quanto si aggiungerebbe ad una situazione già degradata;

- nonostante venga ammesso un apporto di contaminanti in atmosfera da parte dell'impianto C.R., in sede di progettazione non sono state predisposte misure di compensazione;

riguardo gli impatti relativi all'ambiente idrico si osserva che:

- la caratterizzazione effettuata risulta insufficiente per attestare lo stato di qualità della falda sotterranea;
- nonostante sia stato rilevato lo stato di vulnerabilità dell'acquifero, non sono stati previsti gli eventuali scenari di rischio, soffermandosi solo alla previsione della impermeabilizzazione dell'area;
- non è stato giustificato il fabbisogno d'acqua riportato nello studio di impatto ambientale;
- non sono state previste misure compensative rispetto all'aumento dei consumi d'acqua.

riguardo gli impatti relativi al suolo e sottosuolo si rileva che:

- la caratterizzazione effettuata risulta insufficiente per attestare lo stato di qualità del suolo e del sottosuolo;
- a tal proposito è opportuno ricordare che la conoscenza dello stato di qualità dei suoli è necessaria per la definizione delle misure di dismissione dell'impianto e di ripristino ambientale da eseguire alla fine dell'esercizio dello stesso;
- non è stato fornito alcun protocollo e/o piano al riguardo alla manutenzione delle strutture o agli interventi da adottare in caso di incidente;

riguardo gli impatti relativi alla vegetazione e la flora si rileva che le concentrazioni di biossido di zolfo in atmosfera superano i valori limite disposti dal d.m. 60/02, relativamente alla protezione degli ecosistemi e che a fronte di ciò non è stata prevista alcuna compensazione;



- le misure individuate dal proponente quali il monitoraggio e gli studi sugli eventuali effetti nocivi sulla vegetazione non rilevano quali misure compensative, laddove non indichino impegni/interventi correttivi;

riguardo gli impatti relativi al rumore, si ritiene che gli studi di riferimento siano carenti;

riguardo gli impatti relativi alla salute pubblica si rileva che il livello di biossido di zolfo presente in atmosfera si aggraverebbe ulteriormente con l'apporto dell'impianto in esame; lo stesso viene, inoltre, rilevato per le PTS.

**VALUTATO CHE**, gli elementi di giudizio forniti dal proponente presentano circostanziate criticità, le quali non consentono di esprimere una valutazione compiuta del progetto in merito a specifici aspetti, e nella considerazione che:

- non sono stati presentati dati soddisfacenti rispetto alle richieste di integrazioni richieste;
- lo S.I.A. risulta carente rispetto a informazioni relative all'esercizio futuro dell'impianto;
- lo S.I.A. risulta essere contraddittorio per ciò che riguarda i flussi delle diverse sezioni e sulle prestazioni dell'impianto di incenerimento;
- i dati forniti dimostrano invece che l'impatto rappresentato dalla realizzazione dell'impianto è sostanzialmente negativo;
- non vengono previste misure di mitigazione e/o di compensazione degli impatti derivanti dalla realizzazione dell'inceneritore;

**RITENUTO** di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 del DPCM 27 dicembre 1988;

### SI DISPONE

Il pronunciamento interlocutorio negativo circa la compatibilità ambientale del "Progetto di modifica con ampliamento delle attività e delle categorie dei rifiuti trattati, completamento degli impianti in fase realizzativa, incluso l'impianto di inertizzazione, realizzazione del nuovo impianto di termovalorizzazione ed esercizio delle operazioni connesse, con produzione di 6 MW di energia elettrica, nonché contestuale riorganizzazione e adeguamento dell'esistente impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, sito nei Comuni di Sannazero de' Burgondi e Ferrera Erbognone (Pv) - S.P. 193, km 18+900, attualmente autorizzato con D.G.R. Lombardia n. 8220 del 01.03.02", proponente C.R.s.r.l..

Il presente provvedimento sarà comunicato al proponente, al Ministero per i beni e le attività culturali ed alla Regione Lombardia, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni eventualmente interessate;

*MA*



Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al relativo parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A./V.A.S., sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Bruno Agricola

**DIREZIONE GENERALE  
PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

La presente copia è composta di  
n°.....9..... fogli è conforme al suo originale.  
Roma, li 21-10-2008